



**CITTÀ DI OZIERI**  
PROVINCIA DI SASSARI

**PIANO DI PROGRAMMAZIONE**  
**PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**  
**DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**  
**ALIMENTI E BEVANDE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 18.10.2007  
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2014



## **Art. 1 - Obiettivi**

Il piano di programmazione per il rilascio delle nuove autorizzazioni per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, si propone di realizzare i seguenti obiettivi:

- 1) la valorizzazione delle attività di somministrazione al fine di promuovere la qualità sociale della città e del suo territorio, il turismo e le produzioni tipiche locali;
- 2) la trasparenza del mercato, la concorrenza e la libertà d'impresa;
- 3) la tutela del consumatore, migliorando la funzionalità e produttività del servizio di somministrazione, garantendo un equilibrato rapporto tra domanda ed offerta in modo uniforme su tutto il territorio comunale.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione**

Il piano stabilisce i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in attuazione della Legge Regionale 18 Maggio 2006, N° 5 e degli indirizzi programmatici della Regione Sardegna contenuti nella deliberazione di G. R. del 28 Dicembre 2006, N° 54/3. Sono escluse dalla programmazione le attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate congiuntamente ad attività di spettacolo, intrattenimento e svago, purché la somministrazione non sia svolta in forma economicamente prevalente ma abbia un ruolo di servizio di natura accessoria rispetto all'attività principale.

## **Art. 3 - Suddivisione del territorio in zone**

Ai fini del piano, il territorio comunale è diviso in due zone:

- Zona A: parte del centro urbano che coincide con le zone A del piano urbanistico comunale, compresi i tratti della Via Vitt. Veneto e Via Roma non inseriti nella suddetta zona;
- Zona B: comprende tutto il territorio comunale con esclusione della zona A.

## **Art. 4 - Requisiti dei locali sede dell'esercizio**

- Zona A: i locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle norme urbanistico – edilizie ed igienico – sanitarie devono comunque avere una superficie di somministrazione non inferiore a mq. 70;
- Zona B: i locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto delle norme urbanistico – edilizie ed igienico – sanitarie devono avere una superficie di somministrazione non inferiore a mq. 40.

## **Art. 5 - Trasferimento di sede dell'attività**

Nei casi di trasferimento dell'attività ( nella stessa zona ) per cause di forza maggiore, la superficie dei nuovi locali non deve rispettare i limiti previsti dal precedente Art. 4.

Nei casi di variazione di titolarità ( senza subingresso ) dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività in locali storicamente adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, non è richiesto il requisito della superficie minima prevista dal precedente art. 4.

#### **Art. 6 - Autorizzazioni a carattere stagionale**

Nelle zone del territorio comunale di particolare interesse turistico possono essere rilasciate autorizzazioni in forma stagionale.

E' considerata stagionale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non superiori a centottanta giorni, per ciascun anno solare.

La superficie dei locali in cui si svolge l'attività stagionale non deve rispettare i limiti previsti dal precedente articolo 4.

#### **Art. 7 - Presentazione della richiesta di autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, indirizzate al Servizio Commercio, deve indicare i seguenti elementi:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numeri di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società: denominazione o ragione sociale, sede legale, numeri di codice fiscale o partita IVA;
- 2) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 2 della Legge Regionale N° 5/2006.

#### **Art. 8 - Allegati alla richiesta di autorizzazione**

Alla richiesta di autorizzazione per l'apertura o il trasferimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere allegati:

- 1) planimetria dei locali in scala non inferiore a 1:100 con l'indicazione della superficie destinata alla somministrazione, debitamente sottoscritta da un tecnico abilitato; dalla planimetria dovranno essere deducibili i requisiti di sorvegliabilità dei locali, per i quali è fatto integrale rinvio alle disposizioni stabilite dal Ministero dell'Interno;
- 2) la certificazione o autocertificazione di conformità urbanistico – edilizia e di agibilità dei locali;
- 3) la documentazione idonea a comprovare la disponibilità del locale nel quale s'intende esercitare l'attività.

La certificazione di prevenzione incendi (se richiesta), la documentazione comprovante il rispetto della normativa in materia di impatto acustico e la certificazione del rispetto della normativa igienico – sanitaria possono essere presentate anche dopo il rilascio dell'autorizzazione, ma in ogni caso, obbligatoriamente, prima dell'inizio dell'attività.

#### **Art. 9 - Esame delle istanze**

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione: La data di presentazione è attestata dal timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune.

L'accoglimento o il diniego della richiesta è comunicato all'interessato entro 45 giorni dalla presentazione della domanda.

#### **Art. 10 - Disposizioni finali**

Le disposizioni contenute nel presente piano non si applicano agli esercizi pubblici in attività ed alle istanze in corso di istruttoria alla data di adozione della programmazione comunale.

Qualora in determinate zone del territorio comunale si verificano sostanziali mutamenti della situazione esistente, tali da ritenere che non sia più garantito un servizio idoneo a soddisfare le nuove esigenze, le superfici minime indicate nell'art. 4 possono essere modificate con provvedimento di giunta comunale.